



REGIONE TOSCANA

Allegato 2

PATTO DI INTEGRITA'

Oggetto: Patto di integrità relativo all'affidamento di forniture e servizi pari o superiori alla soglia comunitaria (facoltativo per importi pari o superiori a 40.000 euro) e lavori superiori a 1.000.000 euro (facoltativo per importi pari o superiori a 40.000 euro)

TRA

Regione Toscana – Giunta regionale

E

Il Fornitore(di seguito denominato Fornitore),
sede legale in....., vian.....
codice fiscale /P. IVA, rappresentata da.....
.....in qualità di

- Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente accettato e osservato, dall'operatore economico concorrente, pena l'esclusione dalla procedura di-affidamento
- Il presente Patto di Integrità, viene altresì allegato quale parte integrante e sostanziale del contratto relativo alla procedura in oggetto.

VISTO/A

- la Legge 6 novembre 2012 n.190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs n 50 del 18 Aprile 2016 , Codice dei contratti pubblici;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 11 settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- l'Aggiornamento al P.N.A. emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Determinazione 1208 del 22 novembre 2017;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021 della Regione Toscana, adottato con Delibera di Giunta regionale n ____ del _____ e in particolare la sezione _____;
-

Convengono quanto segue

Art. 1



REGIONE TOSCANA

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra ~~la~~ Regione Toscana -Giunta regionale e gli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il presente Patto di Integrità deve espressamente essere accettato, pena l'esclusione, da tutti i concorrenti alla procedura di affidamento, senza possibilità di opporre alcuna riserva.
3. Il presente Patto di Integrità è sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto e allegato, quale parte integrante e sostanziale al contratto.
4. Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti di Regione Toscana

1. Con l'accettazione del presente patto di integrità il Fornitore, con riferimento alla procedura di affidamento in oggetto,

1.1 dichiara:

- a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di Regione Toscana – Giunta regionale;
- b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara;
- c) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art.li 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli art.li 2 e seguenti della Legge n° 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- d) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- e) l'assenza di conflitti di interesse¹, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico della Regione Toscana – Giunta regionale;
- f) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n° 62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento adottato da Regione Toscana si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con le medesime Amministrazioni in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato;

1.2 si impegna:

¹ Un 'conflitto di interessi' implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest'ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubbliche. (definizione fornita dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici [OCSE])



REGIONE TOSCANA

- a) a segnalare a Regione Toscana – Giunta regionale, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento;
- b) a segnalare a Regione Toscana – Giunta regionale qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti della Amministrazioni o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento;
- c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscano reato, a segnalare il fatto alla Regione Toscana , alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ;
- d) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.;
- e) al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro contenuti nei capitolati di gara, pena la risoluzione del contratto stipulato con Regione Toscana – Giunta regionale . Il rispetto di tali clausole infatti, si individua come indicatore d'integrità e correttezza all'interno della prevenzione dell'illegalità prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 della Regione Toscana- Giunta regionale;
- f) a segnalare ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara anche con riguardo ai soggetti facenti parte di collegi tecnici e commissioni di gara;
- g) *(eventuale in relazione agli obblighi previsti nel Capitolato)* al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto ove previste nel capitolato di gara. Si impegna, altresì, a comunicare a Regione Toscana – Giunta regionale l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin d'ora che potranno essere effettuati controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima e durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce che ogni ostacolo o impedimento anche parziale a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale inadempimento, secondo quanto previsto dal contratto , Regione Toscana potrà applicare le penali nella misura ivi determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi previste, procedere con la risoluzione dell'atto stipulato;
- h) ad accettare il Codice di comportamento vigente adottato da Regione Toscana con delibera n. 34/2014 che riguarda la fase di esecuzione delle prestazioni;
- i) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltatori e con i subcontraenti in riferimento ai quali - ai sensi della vigente normativa in materia - è necessaria l'autorizzazione da parte della stazione appaltante, apposita clausola del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

1.3 si obbliga:



REGIONE TOSCANA

- a) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- b) ad informare puntualmente tutti i collaboratori e dipendenti, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- c) a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3

Obblighi di Regione Toscana

1. Il personale della Regione Toscana- Giunta regionale, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione ed è consapevole del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.
2. Regione Toscana- Giunta regionale si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del relativo personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del DPR 16.04.2013 n. 62 e del codice di comportamento adottati dall'Amministrazione ovvero in caso di violazione di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.
3. Regione Toscana – Giunta regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p..
4. Nei casi di cui al comma precedente e nei casi di al comma 1.2, lett c) dell'art. 2 del presente Patto di Integrità - relativi alla omessa segnalazione del fatto alla Regione Toscana, alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria - l'esercizio della potestà risolutoria da parte di Regione Toscana è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
5. Regione Toscana- Giunta regionale procede ad informare la competente Prefettura dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.; è fatta salva l'applicazione dell'art. 32 Legge 114/2014.

Art. 4

Obblighi relativi al subappalto ed ai subcontratti

1. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Patto di Integrità si intendono riferiti all'aggiudicatario. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.
2. L'Aggiudicatario avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di



REGIONE TOSCANA

Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal medesimo con i propri subcontraenti a pena di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc. L'Aggiudicatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Regione Toscana – Giunta regionale di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5

Violazione del Patto di Integrità

- 1) Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:
 - a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria;
 - b) la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria;
 - c) la risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, l'incameramento della garanzia definitiva, oltre al risarcimento per il maggior danno anche connesso all'individuazione di un nuovo contraente, fatta salva la procedura prevista all'art. 32 Legge 114/2014.
2. Fatti salvi i casi di cui al precedente articolo 3.3, Regione Toscana- Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 121 comma 2 del D. Lgs. 104/2010, può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. Regione Toscana – Giunta regionale terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dalla vigente normativa in materia.
4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Regione Toscana – Giunta regionale e gli Operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Art. 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico è tenuto al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. Il presente patto di integrità trova applicazione nell'esecuzione dei contratti stipulati da Regione Toscana – Giunta regionale e resterà in vigore fino alla completa esecuzione degli stessi.

Regione Toscana

Per il Fornitore
